

N. di repertorio Segretario Generale del Comune di Pavia. CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI PAVIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE.

IMPORTO EURO _____

C.I.G. _____

NUMERO GARA _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ,il giorno del mese di in Pavia in una sala del Palazzo Municipale. Avanti di me
Avv. _____, nato a il , Segretario Generale del Comune di Pavia, ivi domiciliato,
autorizzato a rogare il presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs.
18.8.2000 n.267, sono personalmente comparsi:

= per il Comune di Pavia con sede in Pavia, _____ (P.IVA;; C.F.:) _____, nato a
il domiciliata per la carica in _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto in
nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di Pavia, in qualità di
Dirigente, agendo per quanto infra in base al combinato disposto dall'art 107 comma 3 lett. c)
del D.Lgs. 267 del 2000 e dell'art. ___ dello Statuto Comunale (di seguito **Comune o
Concedente**);

= per la Società Concessionaria di Progetto S.r.l. con sede in (....) in VIA
n., n. di iscrizione nel registro delle imprese di, P.IVA e C.F., in persona
del Presidente e Legale Rappresentante Sig. (d'ora in poi **Società di
Progetto o Concessionario**)

PREMESSO:

(A) In data _____ la società _____ di seguito denominata "Promotore", ai sensi
dell'art 278 del D.P.R. 207/2010, ha presentato al Comune di Pavia una proposta relativa al
servizio di gestione del forno crematorio di Pavia, comprendente un piano economico-
finanziario che illustra i presupposti e le condizioni che determinano l'equilibrio economico-
finanziario degli investimenti e della gestione del servizio;

(B) il Comune di Pavia ha indetto una gara per l'affidamento della Concessione di servizio
di cremazione presso il cimitero di Pavia e delle connesse prestazioni accessorie, avente a

base di gara lo studio di fattibilità presentato dal Promotore, come modificato sulla base delle determinazioni del Comune;

(C) in data _____ la società _____ ha partecipato alla suddetta Gara;

(D) con Determinazione n. _____ del _____, a seguito dello svolgimento della Gara, il Comune di Pavia ha disposto l'aggiudicazione definitiva all'impresa di cui alla precedente lettera C);

TUTTO CIO' PREMESSO

i predetti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo mi dichiarano di voler convenire e stipulare quanto appresso nonché di voler sottoscrivere con firma digitale il presente contratto.

Ai sensi dell'art. 47 ter della Legge 16.2.1913 n. 89 io Ufficiale Rogante procedo, quindi, alla verifica della validità dei certificati di firma come di seguito meglio specificato: Ing.

firma digitale rilasciata da ?? con validità dal ?? al ??

Ing. ?? firma digitale rilasciata da ?? con validità dal ?? ... al ??

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Pavia concede alla Società di Progetto la concessione per lo svolgimento del servizio di cremazione presso il cimitero di Pavia e delle prestazioni accessorie, come di seguito meglio specificato (di seguito Contratto di **Concessione** o **Contratto**).

La concessione di cui al presente Contratto ha per oggetto:

a) quale Prestazione principale:

la gestione del servizio comunale di cremazione da svolgersi presso la palazzina del crematorio del cimitero di Pavia;

b) quale Prestazione accessoria:

le attività di progettazione esecutiva e di installazione (fornitura e posa in opera) di impianti finalizzati alla sostituzione e al potenziamento dei forni esistenti mediante la realizzazione delle opere elencate al successivo punto 2.

Il crematorio comunale è situato presso il cimitero monumentale di Pavia, sito in via Donegani.

La concessione oggetto del presente Contratto viene così specificata:

- 1. PRESTAZIONE PRINCIPALE

Gestione di tutte le attività occorrenti per lo svolgimento del servizio comunale di cremazione (d'ora in poi anche solo Servizio) presso il crematorio del cimitero di Pavia, utilizzando allo scopo anche le strutture già predisposte dal Comune (d'ora in poi anche solo **Crematorio**) nonché gli impianti e le attrezzature, esistenti.

Il Concessionario deve garantire:

- a) la continuità del servizio di cremazione come meglio precisato al successivo Articolo 19. A tal fine, prioritariamente, deve essere assicurata un'attenta programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, tale da evitare anomalie di funzionamento;
- b) il monitoraggio dello stato degli Impianti per lo svolgimento del Servizio e delle condizioni delle apparecchiature ad essi necessarie per lo svolgimento del Servizio;
- c) la conduzione del Servizio in totale osservanza della normativa nazionale e regionale che disciplina la specifica attività;
- d) la conduzione degli impianti e del Servizio oggetto della Concessione in totale osservanza delle normative in materia di prevenzione incendi, antinfortunistica, sicurezza del lavoro, inquinamento ambientale, contenimento dei consumi energetici.

Il Concessionario deve altresì assicurare la manutenzione, efficienza e decorosità degli impianti, delle strutture e degli ambienti costituenti la palazzina del crematorio oggetto della concessione, mediante:

- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento al servizio della palazzina del tempio crematorio;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- g) la manutenzione ordinaria dei locali;
- h) il servizio di pulizia dei locali.

Rimangono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria delle parti edili del fabbricato.

- 2. PRESTAZIONI ACCESSORIE

- a) Il Concessionario si impegna a presentare il progetto esecutivo e ad installare (fornitura e posa in opera) gli impianti finalizzati alla sostituzione e al potenziamento del forno esistente da realizzarsi nella misura minima prevista dal progetto posto a base d'appalto.

b) il concessionario si impegna ad installare apparecchiature ed impianti finalizzati al recupero, ai fini di risparmio energetico, del calore prodotto dalle due linee di cremazione, da destinarsi, mediante opportuni interventi e modifiche agli impianti esistenti, al riscaldamento degli ambienti della palazzina del crematorio e alla produzione di acqua calda.

In particolare sarà fornito un sistema di recupero del calore mediante uno scambiatore a piastre che consentirà di intercettare parte di energia termica che sarà distribuita per il tramite di idonee condutture sugli esistenti impianti di riscaldamento attualmente presenti nella palazzina dei forni crematori.

ARTICOLO 2 - VALORE DEL CONTRATTO

Quale corrispettivo di concessione, il Concessionario dovrà versare al Comune, per tutta la durata del Contratto, un importo percentuale pari al __% degli incassi tariffari e delle eventuali prestazioni aggiuntive a pagamento offerte agli utenti, al netto dell'IVA di legge.

In via presuntiva e quindi fatto salvo il conguaglio finale, si assume che l'importo del canone annuale di concessione, ammonti in complessivi EUR _____ (euro _____); l'importo complessivo della Concessione viene pertanto stimato in EUR _____ (_____) pari all'ammontare presunto dei canoni annuali concessori di cui sopra rapportati alla durata della Concessione stessa.

Il corrispettivo della Concessione è soggetto ad IVA di legge e dovrà essere corrisposto al Concedente con le modalità previste al successivo art. 23.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha la durata massima di anni __ (____) e ha decorrenza dalla sua sottoscrizione.

Qualora i presupposti e le condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, così come illustrati nel Piano Economico Finanziario che costituisce parte integrante del presente Contratto, vengono modificati da variazioni apportate dal Comune, da norme legislative o regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio del Servizio, in modo tale da alterare il suddetto equilibrio, la durata della Concessione sarà prorogata nella misura che le parti concorderanno come sufficiente a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI E OBBLIGHI

Fino ad avvenuta definitiva entrata in servizio delle due linee "nuove" di cremazione, il Concessionario, salvo cause di forza maggiore (quali, a titolo meramente esemplificativo, eventi atmosferici eccezionali, terremoti, colpi di stato, epidemie di eccezionale gravità, esplosioni,

radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, embarghi, guerre o altri di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse insurrezioni e altre agitazioni civili; tutte di seguito definite **Forza maggiore**), è tenuto a mantenere in piena e costante efficienza l'impianto di cremazione esistente composto da 2 forni ad alimentazione a gas, da una apparecchiatura per il trattamento delle ceneri, garantendo l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata già fissati dall'installatore dell'impianto medesimo.

Nel medesimo periodo il Concessionario deve altresì garantire:

- la periodica esecuzione delle analisi delle emissioni in atmosfera dei fumi del forno. Le analisi devono essere effettuate a cadenza semestrale (giugno e dicembre di ciascun anno);
- il corretto smaltimento rifiuti prodotti.

L'esito delle analisi delle emissioni in atmosfera deve essere trasmesso ogni volta al Comune a mezzo PEC, o a mezzo protocollazione presso l'ufficio competente per le necessarie verifiche di permanenza della qualità delle emissioni stesse. A cadenza annuale (analisi di dicembre) l'esito delle predette analisi dovrà essere trasmesso - a mezzo PEC o a mezzo protocollazione presso l'ufficio competente- oltre che al Comune, anche agli organi preposti al controllo (Regione Lombardia, Provincia di Pavia, ARPA e ASL della Provincia di Pavia).

Ai fini della gestione del servizio il concessionario si assume l'onere:

- a) della voltura, a suo nome, delle utenze (elettrica, gas, acqua e telefonica) al servizio della palazzina del crematorio, con relativi canoni a suo carico, con obbligo di presentazione delle domande di voltura entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto;
- b) di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature attinenti l'impianto crematorio;
- c) di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature antincendio, ivi comprese le periodiche verifiche e certificazioni di conformità degli impianti medesimi da parte degli organi competenti;
- d) di dotarsi di propria linea telefonica e fax e delle relative apparecchiature anche attraverso la voltura delle linee telefoniche esistenti come indicato nel precedente punto a) del presente articolo;
- e) di dotarsi di proprie apparecchiature informatiche per la gestione delle procedure amministrative;
- f) di provvedere alle periodiche tinteggiature dei muri e degli infissi;

- g) di provvedere alla periodica manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico, compresi la sostituzione delle lampade bruciate, le periodiche verifiche e certificazioni di conformità degli impianti medesimi da parte degli organi competenti;
- h) di provvedere alla periodica manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico;

Restano a carico del Comune:

- a) la pulizia dei locali ad uso promiscuo con il Comune; (la pulizia della palazzina dei forni crematori è a totale carico del concessionario, mentre la pulizia della palazzina uffici, dove sarà dato in comodato un ufficio per il Concessionario, resterà in carico all'Amministrazione comunale)
- b) la manutenzione straordinaria delle parti edili della palazzina dei forni crematori;

Resta inteso che spetta al Concessionario tutta la manutenzione ordinaria della palazzina dei forni crematori.

ARTICOLO 5 - ONERI GESTIONALI E REALIZZATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, a partire dalla data di presa in consegna dell'impianto deve garantire in modo efficiente le seguenti attività:

- a) la periodica manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di cremazione, programmando per tempo gli interventi da eseguirsi sulle linee di cremazione, in modo da mantenerlo in costante efficienza evitando (salve cause di Forza maggiore) qualsiasi rischio di sospensione dell'attività;
- b) l'approvvigionamento dei materiali di consumo;
- c) la tenuta del registro di manutenzione dell'impianto;
- d) l'adozione dei necessari sistemi di tracciatura e di riconoscimento dei defunti durante le operazioni di cremazione (è fatto obbligo dell'utilizzo di medaglia in materiale refrattario numerata e marchiata "crematorio di Pavia");
- e) l'onere dello smaltimento dei rifiuti, suddivisi per tipologia, prodotti dall'attività del crematorio, compresa la tenuta dei registri di carico e di scarico prescritti dalla disciplina per lo smaltimento di detti rifiuti;
- f) l'individuazione del responsabile tecnico dell'impianto con oneri a carico del Concessionario e con facoltà da parte di quest'ultimo di nominare, previa comunicazione al Comune, un nuovo

responsabile tecnico;

g) la predisposizione di certificazione annuale di corretta funzionalità ed efficienza degli impianti e del rispetto dell'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza, di rispetto della normativa del VV.FF., delle prescrizioni INAIL e ASL, del rispetto del D.P.R. 412/93, della legge 10/91, degli avvenuti controlli ed interventi dettati dalla normativa UNI 9317 e UNI 8364 sulla manutenzione e conduzione degli impianti termici;

h) la tenuta con sistemi informatici di un registro sul quale annotare in modo progressivo il cognome e nome dei cadaveri, resti mortali e resti ossei, la loro provenienza, data ed ora di cremazione, la destinazione delle ceneri, il numero identificativo stampigliato sulla medaglia in refrattario inserita nel forno con il feretro. Il registro informatico deve essere accessibile dal personale comunale preposto al controllo del servizio, in modalità web ed in sola lettura, tramite utilizzo di un browser standard con adeguate credenziali di accesso.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto a garantire prioritariamente le richieste di cremazione di persone residenti in vita a Pavia e di quelle indicate al successivo Articolo 21 per le quali è previsto uno sconto sulla tariffa.

Per tutti gli altri casi, le richieste di cremazione devono essere rivolte direttamente al concessionario con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo telefono o fax;
- b) a mezzo e-mail;
- c) a mezzo portale web appositamente predisposto dal Concessionario;
- d) di persona presso l'ufficio del crematorio.

Il Concessionario deve garantire il ricevimento e lo svolgimento del servizio di cremazione tutti i giorni della settimana (domenica e festivi esclusi; in caso di festività consecutive, per il secondo giorno e previa richiesta, il Concessionario deve garantire il ricevimento), dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30.

Fermo restando l'orario minimo di funzionamento del crematorio e di ricevimento dei defunti come sopra individuato, il Concessionario ha facoltà di proporre al Comune orari di funzionamento del crematorio più estesi rispetto a quelli minimi previsti, ricorrendo a più turni di lavoro, anche durante le giornate festive.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTI DEL SERVIZIO

Per ogni richiesta di cremazione il Concessionario deve garantire, con propria

organizzazione, attrezzature e personale, le seguenti attività:

- a) ricezione del feretro o del contenitore presso il crematorio;
- b) redazione di verbale di verifica del rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi funebri in tema di personale e mezzi dell'impresa incaricata del trasporto;
- c) verifica della documentazione inerente il trasporto, la cremazione, l'eventuale affidamento o dispersione delle ceneri;
- d) completamento del verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere a conferma dell'accettazione del feretro;
- e) scarico e presa in consegna del feretro o del contenitore dall'auto funebre e trasporto, in attesa della cremazione, nella camera mortuaria, ovvero nella sala del commiato se è richiesta la cerimonia del commiato;
- f) consegna ai familiari o all'incaricato dell'impresa funebre di comunicazione scritta con indicazione della data e dell'ora della cremazione, della data e dell'ora a partire delle quali sono disponibili le ceneri;
- g) al momento della cremazione, prelievo del feretro o del contenitore dal deposito e sua preparazione (eliminazione delle parti metalliche esterne ed applicazione della targhetta refrattaria);
- h) registrazione del giorno e dell'ora della cremazione e dell'identità del defunto;
- i) introduzione del feretro o del contenitore nel forno ed esecuzione del processo di cremazione;
- j) raccolta delle ceneri con separazione di eventuali parti metalliche residue;
- k) polverizzazione delle ceneri;
- l) collocazione delle ceneri nell'urna, sigillatura ed applicazione del sigillo antieffrazione;
- m) svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi prescritti (verbale di cremazione, verbale di consegna ceneri e, se ricorrono i casi, completamento del modulo di affidamento o di dispersione);
- n) consegna dell'urna all'incaricato per il ritiro (familiari, impresa funebre, incaricato comunale secondo i casi);

Le parti stabiliscono che, per tutte le attività strettamente connesse alla quotidiana gestione del

presente Contratto, il Concessionario sarà legittimato a sottoscrivere eventuali contratti con fornitori terzi.

ARTICOLO 8 - PERSONALE

Per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione, il concessionario deve utilizzare operatori specializzati ed adeguatamente formati per le attività che devono svolgere.

Il Concessionario, ai fini dell'espletamento del servizio, deve garantire in modo continuativo la seguente dotazione minima di personale:

- a) n. 2 (due) operatori da adibire alla movimentazione dei feretri ed alla conduzione degli impianti, di cui uno con comprovata esperienza di almeno 1 anno nella conduzione di forni crematori;
- b) n. 1 (uno) responsabile del ricevimento dei feretri con comprovata esperienza nel campo della specifica mansione e con specifiche conoscenze delle procedure tecniche ed amministrative disciplinate dalle norme di settore.

La dotazione minima deve essere prontamente integrata con personale di analoga esperienza in caso di assenze a qualsiasi titolo, in modo da poter assicurare il regolare e puntuale disimpegno dei servizi giornalieri programmati.

Il Concessionario, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, deve presentare copia conforme del Libro unico del lavoro e, nel corso del contratto, deve comunicare con tempestività eventuali variazioni di personale. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche al fine di accertare che le persone operanti siano effettivamente alle dipendenze della ditta. Eventuali infrazioni sono segnalate dal Comune alle competenti autorità di controllo e costituiscono inoltre richiamo formale ai fini degli aspetti sanzionatori di seguito disciplinati

Nello svolgimento delle attività previste dal Contratto, il Concessionario è libero di organizzare il servizio secondo criteri e modalità proprie, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni qui contenute.

Il Concessionario ha l'obbligo di dotare il personale alle proprie dipendenze di tutti gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive ed antinfortunistiche, i prodotti detergenti, i disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti nel Contratto, ed è inoltre tenuto alla osservanza della vigente normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il personale addetto alla conduzione dei forni ed alla movimentazione dei feretri deve indossare una divisa da lavoro decorosa, uguale per tutti. Quello addetto al ricevimento dei

feretri, deve essere dotato di divisa da cerimonia. Tutto il personale deve tenere in servizio un comportamento serio e rispettoso, come si conviene alla natura del servizio stesso. Il personale deve essere munito di cartellino di identificazione facilmente leggibile munito di fotografia.

Il Concessionario deve impiegare personale assicurato ai termini di legge, rendendosi garante a tutti gli effetti sia verso l'Amministrazione comunale che verso i terzi. Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della Concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria.

Qualora l'Amministrazione comunale giudichi i lavoratori impegnati dal concessionario non idonei e/o non graditi per fatti o comportamenti inadeguati o censurabili oggettivamente comprovati, lo stesso è tenuto a rimuoverli ed a sostituirli.

ARTICOLO 9 - IMPLEMENTAZIONE DELLA POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO ESISTENTE

Tutte le prestazioni relative alla progettazione, fornitura e installazione degli impianti destinati all'implementazione della potenzialità del forno esistente, come descritto all' Articolo 1, punto 2, del Contratto, devono essere portate a termine e messe in esercizio entro e non oltre i termini previsti dal presente articolo e dai successivi artt. 10, 11 e 12.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative:

- a) alla progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera (comprese ogni qualsiasi opera edile ed impiantistica occorrente) delle due linee di cremazione costituite da forni alimentati a gas dimensionati per garantire una potenzialità minima di n. 6 cremazioni nell'arco di 8 ore lavorative/cad. forno;
- b) alla progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera (comprese ogni qualsiasi opera edile ed impiantistica occorrente) del nuovo impianto di filtrazione dei fumi del crematorio;
- c) alla progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera (comprese ogni qualsiasi opera edile ed impiantistica occorrente) delle apparecchiature necessarie per il recupero del calore ed il loro collegamento all'impianto di riscaldamento delle strutture del crematorio ai fini del conseguimento dell'obiettivo costituito dal risparmio energetico per il riscaldamento e per la produzione dell'acqua calda ad uso igienico;
- d) all'acquisizione di tutte le occorrenti autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la conduzione degli impianti sopra descritti.

Il Comune di Pavia, con la sottoscrizione del presente Contratto, attesta la conformità

urbanistico-edilizia del crematorio alla realizzazione degli interventi di implementazione dello stesso crematorio previsti nel Contratto.

A tal fine il Concessionario deve presentare al Comune di Pavia, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto, il progetto esecutivo dei lavori, di posa in opera.

Il progetto esecutivo deve essere approvato dal Comune entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dello stesso.

L'approvazione del progetto esecutivo viene disposta dal Comune sotto l'aspetto tecnico e non esonera il concessionario ed i progettisti dalle responsabilità per errori progettuali e/o di valutazione delle situazioni di fatto.

In caso di mancata presentazione del progetto esecutivo con un ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini previsti, il Comune ha diritto di revocare la concessione senza che l'aggiudicatario possa vantare diritti a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

ARTICOLO 10 . MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto viene approvato dal Comune - ai fini del successivo inoltra ai competenti organi regionali e provinciali per il rilascio della occorrente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come meglio disciplinato e precisato dalla Regione Lombardia con D.g.r. 4 maggio 2007 n. 8/4642 - nei termini previsti dall'Articolo 10, in sede di conferenza dei servizi se necessario o opportuno (a seconda dei casi). Il termine può essere sospeso una sola volta per chiarimenti o richieste di modifica e riprende a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.

In caso di mancata approvazione del progetto da parte del Comune o degli organi preposti al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera, il Concessionario può recedere dal Contratto di Concessione e ha diritto all'applicazione dell'art. 158 del d.lgs. n. 163/2006.

Le parti convengono che, in esito alla positiva valutazione del progetto da parte del Comune, viene adottato un unico provvedimento di approvazione del progetto anche ai fini urbanistico-edilizi.

Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto, il Concessionario deve presentare ai competenti organi regionali e provinciali richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le modalità disciplinate dalla Regione Lombardia con D.g.r. 4 maggio 2007 n. 8/4642.

ARTICOLO 11 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA IN OPERA

Il Concessionario, nel termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve avviare l'esecuzione dei lavori di posa in opera.

La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati liberamente individuati dal Concessionario. L'onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è direttamente a carico del Concessionario medesimo.

Il cronoprogramma di cui al precedente comma può essere modificato previo accordo ed approvazione del Comune, su richiesta del Concessionario, solo per riconosciuta causa di forza maggiore.

ARTICOLO 12 - CONCLUSIONE DEI LAVORI DI POSA IN OPERA

I lavori di posa in opera devono essere conclusi e collaudati nel rispetto del cronoprogramma facente parte del progetto.

Nel caso in cui i lavori di posa in opera risultino in ritardo rispetto al cronoprogramma, il Comune assegna un termine ad adempiere non superiore a 90 (novanta) giorni. Decorso inutilmente il termine, il Comune ha diritto di procedere alla revoca della Concessione.

I collaudi relativi al rispetto dei parametri fissati dal provvedimento di autorizzazione delle emissioni in atmosfera, devono essere eseguiti nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti (contemporaneo funzionamento delle due linee di cremazione).

Ad intervenuto completamento dei lavori, il Concessionario è tenuto a comunicare l'ultimazione dei lavori ai competenti Uffici Comunali ed a produrre tutte le certificazioni di legge. Il certificato di collaudo deve essere redatto da tecnico professionista incaricato dal Comune con oneri a carico del Concessionario.

Entro tre mesi dal completamento delle operazioni di collaudo finale di cui al comma precedente, il Comune per il tramite del proprio responsabile del procedimento provvede alla definitiva approvazione del collaudo. Fatto salvo il caso della non collaudabilità, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro quattro mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere e trasmissione delle certificazioni/documentazioni di cui al presente articolo, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole a meno che, negli stessi termini, non intervenga un provvedimento motivato di diniego. L'intervenuta formazione del silenzio-assenso sarà attestata dal Comune entro i successivi 10 giorni.

Nel caso in cui non risulti possibile concludere positivamente il collaudo a causa di accertate difformità esecutive rispetto ai progetti presentati ed assentiti, comunque tali da non pregiudicare

in assoluto l'idoneità delle opere all'assolvimento delle previste finalità pubbliche, viene assegnato al concessionario congruo termine per il relativo adeguamento. Fuori dai casi di cui al precedente comma, qualora il Concessionario non provveda entro il termine assegnato agli adempimenti richiesti, gli impianti vengono dichiarati non collaudabili.

Le parti si danno reciprocamente atto che la non collaudabilità delle opere realizzate configura grave inadempimento agli obblighi convenzionalmente assunti e comporta la revoca di diritto della concessione senza che il concessionario possa vantare indennizzi di sorta.

ARTICOLO 13 - REFERENTE E RESPONSABILE TECNICO

Entro 20 giorni dalla stipula del contratto il Concessionario deve nominare:

- a) un referente che rappresenti il Concessionario per tutto quanto attiene la gestione della concessione;
- b) un responsabile tecnico dell'impianto in possesso di adeguata qualifica e comprovata esperienza nel campo della conduzione di impianti assimilabili ai forni crematori.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI

Durante l'esecuzione del servizio il Concessionario opera sotto l'alta sorveglianza del competente Ufficio comunale, il quale sarà indicato dal Comune al Concessionario con comunicazione scritta inviata entro 10 giorni dalla stipula del Contratto.

Al Comune competono i controlli periodici sulla regolarità e sulla qualità del servizio. A tal fine esclusivamente il personale del suddetto Ufficio comunale competente ha diritto di accesso e verifica, in qualsiasi momento, al crematorio ed ai locali di pertinenza al fine di verificare la regolare conduzione del servizio.

Il Comune invierà al Concessionario esclusivamente a mezzo PEC tutte le comunicazioni attinenti all'alta sorveglianza.

ARTICOLO 15 - SUB-CONCESSIONE.

È vietata la sub-concessione, pena la decadenza del contratto.

Il Concessionario, previo assenso del Concedente, può subaffidare, nel rispetto delle normative vigenti, unicamente le seguenti prestazioni:

- a) le prestazioni accessorie elencate al precedente Articolo 1, punto 2;
- b) la manutenzione degli impianti, dei locali e la pulizia degli ambienti;
- c) lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività di cremazione.

In caso di violazione delle norme contenute nel presente Contratto commessa dai subaffidatari, l'unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi si intende il Concessionario.

ARTICOLO 16 - IMPIANTI ESISTENTI

Il fabbricato al servizio del crematorio, le aree di pertinenza, i locali, gli impianti e le apparecchiature ivi contenuti fanno parte del demanio comunale e sono consegnati, all'inizio del contratto, funzionanti e in condizioni di normale manutenzione previa sottoscrizione di idoneo verbale di consegna cui dovranno essere altresì allegati i dati relativi alle emissioni effettuate dal Comune sugli impianti.

Il Concessionario è tenuto ad usare tali beni con cura e diligenza, rispondendo, salvo le ipotesi di Forza maggiore, di ogni danno diretto. Per tutto il periodo contrattuale il Concessionario è responsabile per l'accesso di estranei non autorizzati e per l'omessa chiusura e sorveglianza dei punti di accesso.

L'impianto crematorio esistente sarà consegnato in condizioni di normale efficienza comprovata da analisi delle emissioni nelle condizioni di massimo utilizzo conformi ai parametri stabiliti dall'autorizzazione regionale risalenti a non più di tre mesi dalla data di consegna dell'impianto (Allegato G).

ARTICOLO 17 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ED INIZIO DEL SERVIZIO

La consegna degli impianti esistenti, delle strutture e delle attrezzature del crematorio sarà effettuata dal Comune entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione della Concessione.

Contestualmente il Concessionario darà inizio allo svolgimento del Servizio.

All'atto della presa in carico del crematorio, eventuali giacenza di materiali di consumo potranno essere rilevate dal Concessionario, a fronte del pagamento dei corrispondenti costi sostenuti dal Comune per il loro acquisto, previa fattura maggiorata dell'IVA di legge.

Dalla data di consegna degli impianti decorrono tutti gli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto.

Della consegna degli impianti esistenti e dell'avvio del servizio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Concessionario e dal Comune. Nel verbale possono essere eventualmente fatte constatare carenze manutentive eccedenti l'ordinario degrado al fine degli eventuali interventi di ripristino da eseguirsi a cura del Comune nonché ogni eventuale ulteriore carenza e/o vizio.

A titolo di assistenza e di formazione tecnica per l'utilizzo dell'impianto di cremazione esistente, per i primi 30 giorni lavorativi il personale del Concessionario è affiancato durante

le attività da personale comunale adeguatamente preparato.

ARTICOLO 18 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della Concessione il Concessionario deve riconsegnare il fabbricato al servizio del crematorio, le aree di pertinenza, i locali, gli impianti principali ed accessori destinati alla cremazione nonché ogni altra implementazione realizzati in costanza del presente Contratto nelle condizioni di normale manutenzione e funzionamento.

In particolare, le condizioni di normale manutenzione e di funzionamento dell'impianto di cremazione deve essere comprovate da analisi delle emissioni con valori nei limiti delle norme vigenti eseguite in data non antecedente tre mesi dalla scadenza del Contratto.

Il Comune si riserva di verificare le condizioni di normale funzionamento degli impianti richiedendo al Concessionario i necessari interventi di ripristino. Nel caso il Concessionario uscente non vi provveda, il Comune si rivale sulla cauzione.

All'atto della riconsegna dovranno essere rese disponibili tutte le documentazioni tecniche relative alle opere eseguite dal Concessionario e attrezzature dallo stesso installate.

In caso di estinzione anticipata della Concessione sarà corrisposto al Concessionario da parte del Concedente l'eventuale valore residuo dell'investimento non ancora ammortizzato, come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato al presente Contratto, ovvero, nel caso in cui le prestazioni accessorie di cui all'art. 1.2 non siano ancora ultimate, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario.

ARTICOLO 19 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione costituisce ad ogni effetto pubblico servizio e, per nessuna ragione, salve eventuali cause di Forza maggiore, può essere sospeso o abbandonato dal Concessionario stesso che nello specifico assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

ARTICOLO 20 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO ED UTENTI

Gli utenti intrattengono rapporti diretti con il Concessionario. Tutte le tariffe devono essere corrisposte direttamente al Concessionario con modalità stabilite dallo stesso e i ricavi conseguenti sono di spettanza del Concessionario stesso.

ARTICOLO 21 - TARIFFA

Le tariffe per la cremazione sono quelle fissate con le modalità inizialmente stabilite con Decreto 1.7.2002 del Ministero dell'Interno. La tariffa massima di riferimento per la

cremazione di cadavere è quella stabilita con Decreto 16.5.2006 del medesimo Ministero dell'Interno ed annualmente adeguata con le modalità stabilite dal decreto stesso. Tra le operazioni connesse alla tariffa per la cremazione non è compresa la fornitura dell'urna cineraria.

Le tariffe del servizio di cremazione che si applicano alla presente Concessione sono quelle da ultimo approvate con provvedimento della Giunta comunale n. del..... per le seguenti tipologie di cremazione:

- a) cremazione resti mortali, parti anatomiche, salme indecomposte non residenti;
- b) cremazione salme non residenti con aggiornamento automatico della tariffa ministeriale;
- c) cremazione salme residenti e convenzioni per la cremazione di non meno 250 salme/anno;
- d) cremazione di resti mortali, parti anatomiche, salme indecomposte residenti e convenzioni per la cremazione di non meno 500 resti/anno;
- e) cremazione salme residenti con urna cineraria;
- f) cremazione salme con aggiornamento automatico alla tariffa ministeriale con urna cineraria.

Le tariffe si intendono comprensive di ogni qualsiasi onere a carico del Concessionario occorrente per l'esecuzione del servizio.

Nei sotto elencati casi il Concessionario applica lo sconto percentuale del _ _ _ sulle tariffe previste, come da offerta in sede di gara:

- a) cremazione di cadaveri di defunti, ovunque deceduti, residenti in vita nel Comune di Pavia;
- b) cremazione di cadaveri, di resti mortali e di resti ossei provenienti da esumazioni ed estumulazioni eseguite nei cimiteri del Comune di Pavia.

Ai fini della determinazione della tariffa, per i feti ed i nati morti si tiene conto della residenza della madre.

Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 22 - REVISIONE TARIFFA

La tariffa massima di riferimento di cui al precedente Articolo 21, sarà revisionata annualmente,

con decorrenza dal 1° gennaio, con le modalità previste dalla vigente normativa nazionale di riferimento (attualmente Articolo 5, comma 2, L. 130/2001, Articolo 3 Decreto 16.5.2006 del Ministero dell'Interno).

ARTICOLO 23 – FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Per il pagamento del corrispettivo previsto all'art. 2, le parti convengono l'adozione della seguente procedura:

- a) Entro 20 giorni dalla fine di ogni mese in cui viene prestato il servizio (**Mese di riferimento**), il Concessionario invierà al Concedente un rendiconto dei ricavi effettuati nel periodo.
- b) Entro 30 giorni dalla fine del Mese di riferimento, il Concedente emetterà fattura con I.V.A. per il corrispettivo di concessione calcolato applicando la percentuale sui ricavi indicati nel rendiconto.
- c) Entro 60 giorni dalla fine del Mese di riferimento, il Concessionario provvederà al pagamento del corrispettivo.

ARTICOLO 24 - INVESTIMENTI NON AMMORTIZZATI

Tutti gli investimenti devono essere ammortizzati nel periodo di validità della Concessione. Nel quinquennio immediatamente antecedente la scadenza della Concessione, il Concessionario deve limitarsi a garantire l'occorrente manutenzione degli impianti in modo da assicurare il buon funzionamento dei servizi.

Qualora nell'ultimo quinquennio, previa autorizzazione o richiesta del Comune, risultino comunque necessari interventi straordinari, gli eventuali oneri non ammortizzati al termine della Concessione vengono accollati al concessionario subentrante ovvero, qualora il relativo pagamento non fosse eseguito nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza della Concessione, al Concedente.

A tal fine, per ogni intervento eseguito in tale ultimo periodo, il Concessionario deve presentare un piano di ammortamento.

ARTICOLO 25 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario ha costituito la garanzia fidejussoria nella misura del 5% dell'importo del corrispettivo annuo di concessione a favore del Comune moltiplicato per tutta la durata della concessione, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto a causa di inadempimento o non corretta esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dal Contratto.

La garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune, anche oltre la scadenza del contratto assicurativo sino a formale liberatoria del Comune.

La cauzione deve essere reintegrata ogni qualvolta risulti diminuita per detrazioni fatte in seguito ad inadempienze e comunque entro otto giorni dalla richiesta del Comune, sotto pena della revoca della concessione.

La cauzione è restituita al concessionario alla scadenza della concessione e dopo che esso ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione medesima.

ARTICOLO 26 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è il solo ed unico responsabile per eventuali danni a cose e persone che possono prodursi durante ed a causa delle proprie prestazioni in relazione alla presente Concessione.

Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a far osservare, nei limiti di propria competenza, tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia ed a tenere indenne il Comune concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario non si assume alcuna responsabilità verso l'utenza né verso il Comune, nei casi di interruzione delle forniture di energia elettrica e gas quando questo sia dovuto a causa di forza maggiore non imputabile al concessionario stesso.

Il Concessionario è responsabile verso il Comune e verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati nel corso dell'esercizio della Concessione, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni correlate all'esercizio della Concessione medesima.

A tal fine ha sottoscritto adeguata polizza assicurativa con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.

ARTICOLO 27 - PENALI

Ove si riscontri la violazione degli obblighi assunti ovvero violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, il Comune provvede alla formale contestazione mediante posta elettronica certificata. Il Concessionario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove le controdeduzioni risultino irrilevanti o non esaurienti, si applicano le seguenti penali:

- a) per incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei locali, delle attrezzature: da euro 100,00 (cento/00) a euro 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente;
- b) per ogni mancato rispetto degli orari fissati per le cerimonie (ricevimento, commiato, cremazione, consegna ceneri): da euro 50,00 (cinquanta/00) a € 100,00 (cento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente;
- c) per ogni mancato rispetto delle norme contrattuali e di sicurezza previste per il personale e richiamate nel presente Contratto: da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente, oltre alla segnalazione alle competenti autorità di controllo;
- d) per ogni accertato comportamento del personale non consono alla natura del servizio da prestare, ivi compresa la mancata dotazione e/o utilizzo delle divise: da euro 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente;
- e) per ogni accertata inosservanza delle procedure tecniche riguardanti le cremazioni, la mancata adozione delle misure di tracciabilità e di identificazione delle ceneri, l'omesso preventivo controllo della documentazione amministrativa riguardante le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, l'inosservanza delle norme che presidiano lo svolgimento dell'attività dei crematori: da euro 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente;
- f) per ogni accertata inosservanza in ordine alla preventiva comunicazione ed autorizzazione ad appaltare lavori: da € 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente.

L'applicazione delle penali, in tutti i casi descritti ed in ogni caso in cui sia prevista, deve essere preceduta da regolare contestazione dell'addebito entro 48 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza.

L'applicazione delle sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del Contratto, il risarcimento di eventuali maggiori danni causati all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procede alla risoluzione del Contratto anche nei seguenti casi:

- 1) mancata integrazione della cauzione a seguito di incameramento parziale della cauzione medesima;
- 2) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario delle attività oggetto della Concessione;
- 3) sub-concessione del contratto ;
- 4) trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento del servizio per scopi non attinenti l'oggetto della Concessione;
- 5) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione del servizi oggetto della concessione ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice civile.

ARTICOLO 29 - CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che possono sorgere tra il Comune ed il Concessionario, sia durante che al termine della Concessione, sono deferite al Giudice competente del Tribunale di Pavia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso ed è pertanto vietata la loro diffusione e/o ogni qualsiasi uso per altri scopi.

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI NORMATIVE

Lo svolgimento dei servizi di cui all'Articolo 1 è regolato, oltre che dal presente Contratto, dal D. Lgs. 81/2008 e dal D.M. 37/2008 nella duplice veste di committente e di esecutore, nonché per quanto non espressamente previsto dal Contratto, dalle disposizioni contenute nel Codice civile e dalle specifiche normative vigenti in materia.

ARTICOLO 32 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti il Contratto sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 33 - SPESE FISCALI

Ai fini fiscali è richiesta la registrazione a tassa fissa, essendo i relativi proventi soggetti ad I.V.A.

Il Comune di Pavia ha regolarmente riscosso i diritti di segreteria afferenti al presente atto per il complessivo importo di EUR ??

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 22.2.2007 mediante Modello Unico Informatico per l'Importo di EUR 45,00 Richiesto, io Ufficiale Rogante, ricevo il presente atto, redatto in formato digitale da persona di mia fiducia e composto nel suo formato di visualizzazione da complessive numero ?? righe. Personalmente ne do lettura ad alta ed intelligibile voce ai comparenti, mediante uso diretto di strumenti informatici, i quali la seguono su apposito strumento elettronico. I comparenti dichiarandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con valida firma digitale ?? (unitamente agli allegati della cui lettura le parti mi dispensano in quanto perfettamente conosciuti). In ultimo io Ufficiale Rogante sottoscrivo il presente atto ?? (ed i relativi allegati) dopo aver verificato la validità della firma digitale apposta delle parti come in premessa meglio indicato.

ARTICOLO 34- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula del presente contratto il Concessionario dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.